

(N. 355-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 1949

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1949

Istituzione del Consiglio supremo di difesa.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sul Consiglio Supremo della difesa presentato al Senato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro, è di tale importanza che ha imposto alla Commissione il più severo esame della materia.

Nè è parso inutile al relatore di prendere avanti tutto nozione di quanto è stato disposto all'estero in ordine alle organizzazioni militari centrali preposte alla difesa del territorio nazionale.

I.

Presso la maggioranza degli Stati il comandante delle Forze armate è il Capo dello Stato (Presidente o Monarca), il quale esercita il comando nominalmente, mentre in pratica è disimpegnato da un Capo militare, da un Consiglio militare, o, in pace soprattutto, da un Ministro.

In Russia, Albania, Bulgaria, Jugoslavia il Comandante effettivo, tanto in pace che in guerra, è un Capo militare nominato dal po-

tere legislativo o esecutivo; in Islanda e in Svizzera è un Capo militare in tempo di guerra, un Ministro militare in tempo di pace.

In ogni Stato vi sono, per lo studio dei problemi della difesa, alti *Consessi* che assolvono precisi compiti. E cioè:

a) *Consessi* preposti all'alto coordinamento di ogni attività militare e civile dello Stato ai fini delle necessità inerenti alla sua difesa. Si tratta di quegli organi che sono chiamati *Consiglio della difesa*, come nell'Argentina e in Australia, *Comitato di coordinamento della difesa*, come nel Belgio, *Comitato di difesa nazionale* e *Consiglio superiore della difesa nazionale*, come in Francia, *Consiglio Supremo militare*, come in Bulgaria, *Comitato della difesa*, come in Gran Bretagna; *Consiglio di sicurezza nazionale*, come agli Stati Uniti; *Comitato della difesa di Stato*, come in Russia, ecc. Si tratta di sistema adottato dalla maggioranza degli Stati; e detti organi sono per la maggior parte presieduti dal Capo dello Stato o dal Capo del Governo. Generalmente hanno compiti deliberativi; e in qualche caso soltanto consultivi, e comprendono, oltre i Ministri militari, quelli degli Esteri, Interni, Industria, Finanze, Lavoro, Agricoltura ed altri ancora;

b) *Consessi* che hanno il compito di coordinare l'attività degli organi esclusivamente militari dello Stato: Canada, Cile, Filippine, Grecia, Iraq, Francia, Stati Uniti, Svizzera, ecc. e sono presieduti dal Ministro della difesa, e comprendono tutti i Capi dei Dicasteri militari e spesso anche i Sottosegretari militari, oltre i comandanti delle Forze armate e i Capi di Stato maggiore;

c) Vi sono poi altri *Consessi* col compito di assicurare la continuità di indirizzo e facilitare la consultazione dei Capi dell'interno delle Forze armate; *Consessi* che hanno il compito di organizzare la difesa interna dello Stato, per la difesa dell'ordine pubblico, protezione antiaerea, assistenza sanitaria, servizi antincendi ecc. Così l'Argentina ha il Gabinetto di Sicurezza interna, la Francia il Comitato per la Protezione Nazionale, la Gran Bretagna il Comitato per la difesa metropolitana.

d) Vi sono inoltre *Consessi* diretti a organizzare la utilizzazione razionale delle forze economiche dello Stato. Così la Francia ha il Comitato tecnico per la economia di guerra, la Gran Bretagna il Comitato interministeriale permanente per la produzione, gli Stati Uniti il Comitato delle riserve della sicurezza nazionale, e comprendono generalmente i Ministri militari e quelli dei Dicasteri economici e del lavoro;

e) Infine, vi sono *Consessi* per l'incremento delle ricerche scientifiche interessanti la sicurezza nazionale, come in Francia il Comitato tecnico per l'azione scientifica, in Gran Bretagna il Comitato delle ricerche, negli Stati Uniti il Comitato delle ricerche e degli sviluppi, e in Svizzera la Commissione per lo studio della energia atomica.

Si tratta generalmente di organi consultivi dei Ministeri militari, composti di scienziati e di rappresentanti delle Forze Armate.

II.

Venendo più dappresso all'ordinamento concreto degli alti organi della difesa, l'Argentina ha un « Consiglio della difesa nazionale » costituito dal Presidente della Repubblica, dai Segretari di Stato e dal Capo della Segreteria del Consiglio della difesa. Alle sedute in cui sieno trattati argomenti puramente militari possono assistere soltanto i Ministri militari. I vari problemi di competenza del Consiglio vengono preventivamente discussi da Commissioni di studio, alle quali il Presidente può conferire poteri esecutivi, ove lo richiedano le necessità della difesa. Il compito del Consiglio della difesa è amplissimo, al fine di armonizzare la potenzialità del Paese colle esigenze della sua organizzazione difensiva, preparando i piani dei Ministeri civili e mezzi finanziari necessari alla difesa, in relazione ai criteri di politica internazionale. Non è, infine, trascurata la istruzione pre e post-militare.

Il Canada ha un « Comitato presidenziale della difesa » composto del Primo Ministro, del Ministro della difesa, dei Ministri degli esteri, finanze, pesca. Assistono alle sedute, come competenti, i tre capi di Stato Maggiore,

il Presidente del Consiglio delle ricerche per la difesa, e, ove necessario, altri Ministri e funzionari. Compito: studio delle questioni attinenti alla difesa del territorio in base alla situazione internazionale e interna del Paese, e conseguente impostazione dei problemi militari.

Francia. Vi è un « Comitato di difesa nazionale » e un « Consiglio superiore della difesa nazionale ». Il primo delibera sulle questioni d'ordine generale riguardanti la difesa ove non si reputi opportuno demandarle al Consiglio dei Ministri, ed è costituito dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio, dal Ministro e Sottosegretari militari e dai Ministri civili interessati di volta in volta con intervento, a voto consultivo, di personalità di sicura competenza.

Il « Consiglio superiore della D. N. », a sua volta, è organo di alta competenza che emette parere sulle questioni della difesa sottoposte dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio, e viene invece consultato obbligatoriamente sull'organizzazione generale della difesa e sui progetti di legge che la riguardano, nonché sui programmi di armamento, equipaggiamento industriale, ricerche scientifiche ecc. È costituito dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro e Sottosegretari alla difesa, dai Ministri della Francia d'oltremare, esteri, finanze, economia nazionale, della produzione nazionale, lavori pubblici, trasporti; dal Presidente del piano di ricostruzione, dal Capo di Stato Maggiore permanente del Presidente del Consiglio, dai Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate, dal Direttore degli studi e fabbricazioni d'armamenti, dalle costruzioni navali ed aeronautiche, dal Commissario dell'energia atomica e da altre personalità. La Segreteria è affidata alla Segreteria del Consiglio della D. N.

Gran Bretagna. Il « Comitato della difesa » è il più importante organo centrale militare responsabile della organizzazione della difesa verso il Governo, e come tale discute tutte le questioni di alta politica nel piano della difesa; decide sui piani strategici presentati dagli Stati Maggiori e sui progetti per la mobilitazione civile; coordina l'azione dei vari Mi-

nisteri militari, e organizza le ricerche scientifiche. È composto del Primo Ministro, del Ministro della difesa, del Lord Presidente del Consiglio privato, del Segretario degli esteri, Cancelliere dello Scacchiere, Ministri della guerra, marina e aeronautica, del lavoro e dei rifornimenti quali membri permanenti, mentre sono membri assistenti alle riunioni i Capi di Stato Maggiore. Possono altresì essere invitati alle riunioni altri Ministri o funzionari.

Portogallo. Ha un amplissimo « Consiglio superiore della difesa nazionale » presieduto dal Presidente della Repubblica; un « Consiglio superiore della direzione della guerra » e un « Consiglio superiore della mobilitazione civile ».

Spagna. Ha una « Giunta della difesa nazionale » costituita dal capo del Governo, da sei Ministri e da tutti i capi dello Stato Maggiore. I Ministri dell'industria, commercio e lavoro sono, però, membri eventuali.

Stati Uniti. Il « Consiglio di sicurezza nazionale » è l'organo di consulenza del Presidente per le questioni di politica militare in relazione alla politica interna ed esterna. Fra i suoi compiti sono: bilanciare l'azione del potenziale militare con gli obiettivi, gli impegni e i rischi e raccomandare l'azione da effettuare. Si compone di sette membri permanenti (Presidente degli Stati Uniti, Segretario di Stato, Segretario alla difesa, Segretario dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Presidente del Comitato risorse per la sicurezza nazionale) e di membri occasionali: i Segretari dei Dipartimenti esecutivi, il Presidente del Comitato degli approvvigionamenti e del Presidente del Comitato per le ricerche e sviluppi.

Al Consiglio di sicurezza fa capo un « Ente centrale per le informazioni » al quale può essere destinato qualunque ufficiale delle forze armate. Questo ente non dispone di « polizia » nè ha facoltà di citare testimoni e usare di poteri legali coercitivi. Le sue funzioni riguardano le attività informative all'estero.

Russia. Ha il « Comitato per la difesa dello Stato ». Durante la seconda guerra mondiale era già costituito un « Comitato per la difesa dello Stato » composto del Primo Ministro, del Ministro delle forze armate, dei Ministri civi-

li interessati e dei capi politici e militari e di esperti economici, ecc.

Notizie successive informano che dopo la guerra il Comitato è stato sciolto, ma recentemente era stato ricostituito sotto la presidenza di Molotoff.

III.

Venendo all'Italia, per l'articolo 87 della Costituzione è demandato al Parlamento il compito di istituire « secondo la legge » il Consiglio supremo di difesa, la presidenza del quale è assegnata al Presidente della Repubblica. I precedenti di questo nuovo istituto sono richiamati, a partire dal regio decreto 11 gennaio 1923, n. 21, dalla relazione del Ministro al disegno di legge, e non è il caso di ripeterli. Basterà ricordare che dopo la liberazione del territorio nazionale, con decreto legislativo 31 maggio 1945, n. 341, è stato istituito provvisoriamente un Comitato di difesa per lo studio di particolari questioni militari o, comunque, riguardanti la difesa nazionale, composto del Presidente del Consiglio dei Ministri assistito dal Capo di Stato Maggiore generale e dai Ministri per gli affari esteri, tesoro, guerra, marina e aeronautica, assistiti dai rispettivi capi di Stato Maggiore. Per Segretario era designato un Sottosegretario militare.

Senonchè in forza della disposizione dell'articolo 87 della Costituzione che prevede, come fu accennato, l'emanazione di una legge speciale per regolare la materia, è giustamente sembrato al Ministro della difesa che il nuovo organo previsto dalla Costituzione stessa debba differire sostanzialmente da quelli esistenti in precedenza (a parte il fatto che l'organo nuovo deve essere presieduto dal Capo dello Stato) collocandolo su un piano diverso dai comuni Comitati interministeriali, al fine di metterlo in grado di affrontare, colla maggiore autorità, i più alti problemi attinenti alla difesa in relazione alla politica generale del Paese per la parte in cui questa interessa, direttamente o indirettamente, la nostra sicurezza militare.

La Commissione conviene col Ministro che il Consiglio supremo sia investito di poteri consultivi, in quanto il potere di dare esecu-

zione a quanto si attiene ai problemi della difesa nazionale spetta al Governo, che ne è responsabile davanti al Parlamento. Comunque, alto è il compito demandato al nuovo organo, in quanto esso si propone scopii di carattere militare in armonia a scopii politici e civili. Infatti, la materia involge l'esame di tutti i problemi generali — politici e tecnici — attinenti alla difesa militare dello Stato, coordinati a tutto quel complesso di attività che riguardano l'attrezzatura industriale del Paese e la stessa preparazione morale dei cittadini. Inutile avvertire che l'impostazione di tutto questo vasto e delicato complesso di compiti deve essere costantemente tenuta in relazione colla politica interna ed estera dello Stato e con gli eventuali impegni di ordine internazionale.

Coerentemente a quanto si è proposto il Ministro, all'articolo 1 del disegno di legge si mettono in rilievo l'oggetto e i fini del Consiglio Supremo di difesa, colla premessa, aggiunta dalla Commissione, della istituzione del Consiglio stesso da parte della legge.

IV.

Circa la forma, il contenuto e la composizione del nuovo istituto, era dapprima sembrato a parte dei Commissari, nonchè ad autorevoli competenti e studiosi della materia, che fosse opportuno costituire un più vasto organismo di alta consultazione nel quale avessero posto tutti i Ministri e Alti Commissari, interessati allo studio e alla risoluzione dei problemi connessi alla difesa del Paese, e ciò al duplice scopo di avere dai Ministri stessi immediata e diretta conoscenza dei lumi e dei documenti che possano giovare alla discussione, e nel contempo di impegnarli ai doveri e ai vincoli della responsabilità e della solidarietà collegiale. Era sembrato perciò, che oltre ai Ministri degli affari esteri; dell'interno, del tesoro e dell'industria e commercio, dovesse trovar posto nel consesso quelli dei trasporti, del lavoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e della marina mercantile, per i rapporti che la politica militare ha non solo con la politica estera e interna, e per gli oneri che essa importa al tesoro, ma per la necessità

di tener sempre presenti i mezzi e le possibilità riguardanti i trasporti per terra e per mare dei materiali e delle truppe, la preparazione della mobilitazione militare e civile, e particolarmente quella agraria di produzione e di consumo, e, per quanto riguarda il rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, i nuovi ritrovati della scienza e della tecnica, come, per quanto riguarda i Commissariati della sanità e dell'alimentazione, la difesa profilattica e gli ap-prestamenti per le cure mediche e chirurgiche, nonchè le urgenti e imponenti necessità alimentari, riguardanti sia i rifornimenti militari sia gli approvvigionamenti alla popolazione civile. Senonchè, dopo più approfondito esame, la Commissione ha ritenuto di accedere al disegno del Ministro, al duplice scopo di concentrare nei Ministri più direttamente interessati ai problemi della difesa la responsabilità delle loro deliberazioni e, nel contempo, assicurare alle deliberazioni stesse il rigore del segreto. A questa conclusione si è addivenuti anche in considerazione della presentazione fatta dal Ministro, a titolo di informazione, di uno schema di disegno di legge sulla costituzione del Consiglio Superiore delle Forze Armate, quale organo di ordinaria consultazione del Ministro, Consiglio costituito da cospicuo numero di membri ordinari e straordinari all'oggetto di dare il parere su questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle forze armate, nonchè sulle clausole militari da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali, sui programmi degli ordinamenti navali e terrestri, sui progetti di nuove navi ed aerei, sulla produzione di materiali bellici ecc. ecc., chè viene a meglio circoscrivere la sfera di attività del Consiglio supremo di difesa.

Il che non toglie però che il Presidente di detto Consiglio supremo possa indire convocazioni del Consesso alle quali, dietro suo invito, intervengano tutti i Ministri i quali possano portare i loro lumi e il loro voto su questioni che investano le loro rispettive amministrazioni, mentre in altre occasioni possono essere invitati a intervenire rappresentanti di altri organi di studio e di consulenza,

come disposto dagli articoli 3 capoverso e 4 del disegno di legge.

Questo organo di alta consultazione, dunque, deve essere presieduto dal Presidente della Repubblica, che ha anche il titolo di Comandante delle forze armate, titolo che, a parità di quanto è disposto dalla Costituzione francese, ha e deve avere carattere formale e di prestigio, tale quindi da non impegnare la sua responsabilità, in ossequio all'articolo 90 della Costituzione che lo proclama « non responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e per attentato alla Costituzione ». La presenza del Capo dello Stato, imposta dalla Costituzione, è imposta dalla circostanza che la sua alta personalità, oltre che dare prestigio all'istituto, dispone di una visione più ampia e più lontana di quanto possano avere i ministri impegnati e spesso assillati da problemi immediati.

V.

Ha dato luogo, presso la Commissione, a discussione il posto che deve essere fatto nel Consiglio superiore al Segretario. Non crede la Commissione di tener fermo in questa parte il disegno di legge del Governo, in considerazione del fatto che il Ministro della difesa rappresenta nella persona, una funzione transeunte, mentre è necessario che un ufficio di così alta importanza e di così assiduo e diuturno impegno sia affidato a persona che sia in grado di tenerlo senza limitazione e senza risparmio di tempo. Nè si crede adatta all'ufficio la persona del Capo di Stato Maggiore generale, il quale ha compiti fortemente impegnativi e di carattere strettamente militare, mentre gli uffici demandati al Consiglio superiore di difesa investono problemi che si inseriscono anche nella vita civile del Paese e soprattutto la protezione della sua popolazione. Perciò, consentente il Ministro della difesa, si è deliberato di affidare l'ufficio di Segretario a persona, militare o civile, scelta dal Consiglio supremo.

VI.

Riassumendo: all'articolo 1 la Commissione ha creduto di proporre al disegno di legge l'istituzione del Consiglio supremo. All'arti-

colo 2 ha creduto di proporre che la scelta del Segretario del Consiglio supremo cada su persona diversa dal Ministro, e fuori del seno del Consiglio stesso.

Al primo comma dell'articolo 3 ha creduto di dare forma diversa, pur mantenendo il contenuto del disegno ministeriale, al fine di conferire ai Ministri e agli Alti Commissari chiamati a intervenire alle convocazioni, autorità adeguata alla funzione. All'articolo 5 ha creduto di dare maggiore e più giusta precisazione alle attribuzioni del Segretario del Consiglio.

VII.

Per dovere di diligenza, il relatore crede di dover far cenno ad un'eccezione pregiudiziale che era stata avanzata in Commissione e a una proposta che pure è stata oggetto di discussione. Si è obiettato da qualche Commissario che il disegno di legge in esame dovesse far parte integrante di tutto il complesso problema dell'ordinamento dell'esercito che è ora soltanto allo studio; ma la Commissione ha ritenuto che il disegno di legge in esame è di particolare urgenza sì da dover essere anticipato a quello di più lunga indagine dell'ordinamento, pel quale potrebbero o dovrebbero essere chiamati a consultazione lo stesso Consiglio Supremo di difesa e altri organi consultivi.

Parimenti, una volta accettato il principio di limitare la composizione del Consiglio Supremo (salva la partecipazione al Consiglio di altri Ministri e rappresentanti di enti tecnici a invito del Presidente) non può trovar posto il più ristretto comitato o la giunta, che in un primo momento erano stati proposti all'esame della Commissione.

La Commissione, pertanto, ritiene di poter presentare al Senato il disegno di una legge capace a dare tranquillità al Paese, tutto inteso a difendere la integrità del suo territorio e a presidiare le sue opere di pace. Perciò il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione abbiamo ragione di ritenere che risponda alle esigenze di una completa ed efficiente difesa nazionale in armonia alle norme che regolano la politica generale, quella interna ed esterna e la difesa diretta (militare) e quella indiretta (extra militare), assicurando al Consiglio supremo di difesa un'adeguata organizzazione che gli consenta di assolvere in modo pieno e continuativo alle sue alte funzioni, tenendo costantemente presente il principio basilare che la difesa militare e morale di un Paese geloso delle sue libertà deve essere organizzata fin dal tempo di pace, e come tale interessa tutte le forze e tutte le forme dell'attività nazionale.

GASPAROTTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.

Art. 2.

Il Consiglio supremo di difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica, ed è composto:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Vice Presidente;
dal Ministro per gli affari esteri;
dal Ministro per l'interno;
dal Ministro per il tesoro;
dal Ministro per la difesa;
dal Ministro per l'industria ed il commercio;

dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Segretario del Consiglio è il Ministro per la difesa.

Art. 3.

I Ministri non indicati nell'articolo precedente e gli Alti Commissari possono essere invitati dal Presidente ad intervenire alle riunioni del Consiglio, quando vengano trattati argomenti che riguardano la competenza delle rispettive Amministrazioni.

Possono altresì essere invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio, quando il Presidente lo ritenga opportuno, i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, i Presidenti degli organi ed istituti indicati nell'articolo 4, nonchè persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È istituito il Consiglio supremo di difesa.

Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.

Art. 2.

Identico.

Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso fuori del suo seno, e partecipa alle sedute.

Art. 3.

Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio supremo di difesa con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo precedente e degli Alti Commissari.

Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, quando il Presidente lo ritenga opportuno, i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, i Presidenti degli organi ed istituti indicati nell'articolo 4, nonchè persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.

Coloro che intervengono alle riunioni del Consiglio ai sensi dei comma precedenti possono partecipare alle discussioni ma non alle deliberazioni.

Art. 4.

Il Consiglio supremo di difesa, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, dei Corpi consultivi delle Forze Armate e di altri organi consultivi dello Stato.

Art. 5.

Il Segretario del Consiglio supremo di difesa raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, dà corso alle relative deliberazioni e ne segue e coordina l'attuazione da parte degli organi competenti.

A tale scopo il Segretario del Consiglio può chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti ed imprese tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 6.

Presso il Consiglio supremo di difesa è istituito un Ufficio di segreteria, che coadiuva il Segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo precedente.

L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle Amministrazioni dello Stato, ed è diretto da un ufficiale generale o ammiraglio.

Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa.

L'ufficiale generale o ammiraglio preposto all'Ufficio di segreteria e i componenti l'ufficio stesso sono scelti dal Consiglio supremo di difesa su designazione del Segretario del Consiglio.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Il Segretario del Consiglio supremo di difesa raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.

Identico.

Art. 6.

Identico.

L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle Amministrazioni dello Stato.

Identico.

Soppresso.

Art. 7.

Il Consiglio supremo di difesa si riunisce almeno due volte all'anno.

È inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa.

Alle spese predette si provvederà, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dal capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.